



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

**Proposta di legge n. 380/12[^] di iniziativa dei consiglieri regionali Molinaro,
De Francesco, Mannarino, Montuoro, recante:
Istituzione della Riserva naturale Parco del Tritone**

RELATORE: PIETRO SANTO MOLINARO

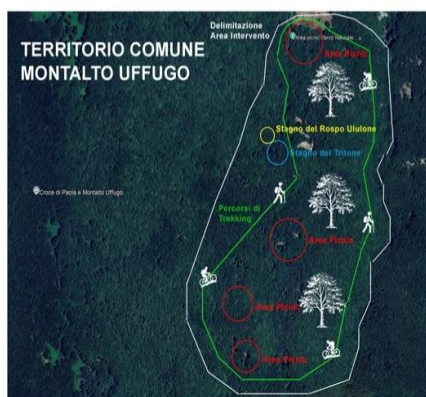
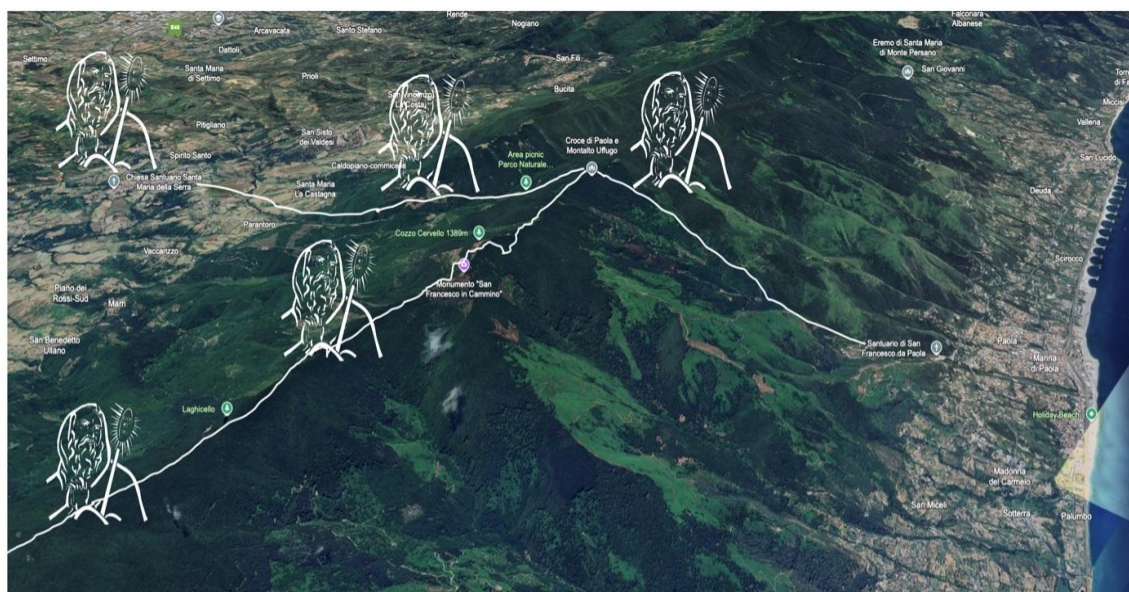
Il dirigente
f.to Antonio Cortellaro

Il Presidente
f.to Pietro Raso

Relazione illustrativa

Le disposizioni del testo descrivono un progetto di legge che mira a realizzare la perimetrazione di una riserva naturale regionale, ricadente nei Comuni di Montalto Uffugo e San Benedetto Ullano (CS). Un sistema di protezione ambientale che implementa le Riserve Naturali della Calabria e contribuisce ad attuare la Strategia delle Green Communities e la valorizzazione dei servizi ecosistemici-ambientali. L'area di cui trattasi occupa una fascia a sud ed a nord della Catena Costiera (detta anche Paolana) del Parco Naturale (ex Comunità Montana Media Valle Crati che si estendeva per circa 60 km e ricadeva in 9 comuni). L'area interessata va dal Parco Naturale "Mangia e Bevi" di Montalto Uffugo alla località Laghicello di San Benedetto Ullano. Il tratto costituisce un corridoio ecologico di elevato valore naturalistico, ambientale e turistico. Infatti, parlando proprio di turismo, la legge regionale n. 12 del 15 marzo 2023, "Riconoscimento, valorizzazione e promozione dei Cammini di Calabria", contribuisce a realizzare quelle interazioni positive dove natura, turismo e comunità si uniscono aumentando le potenzialità di molte zone, anche interne, della nostra regione ma che diventano particolarmente evidenti e significative in territori diversi e dalle mille qualità che li rendono veri e propri attrattori di visitatori. Dai monti Cervello (1389 m), Luta (1256 m) e Cozzo del Lupo (1238 m), infatti, è possibile ammirare paesaggi incantevoli ed inimmaginabili, infatti, da queste cime si scorgono il Pollino, la Piana di Sibari e il Mar Ionio, la Sila, le Isole Eolie e persino l'Etna sino a scorgere il promontorio del Cilento e i Monti di Orsomarso. La flora è variegata tra querceti, boschi di castagno, ontani napoletani, aceri e boschi di faggio con dei faggi secolari e monumentali. Poi, ancora, arbusti, come l'agrifoglio, il pungitopo, le ginestre, il cisto, il biancospino, la rosa canina. Nel periodo della fioritura le faggete presentano tappeti rosa-violacei di ciclamini mentre il sottobosco è ricco di funghi, tra cui i commestibili porcini, gli ovuli, i gallinacci, i rositi, le mazze di tamburo. La fauna, invece, vede nell'ambiente della Catena Costiera un habitat ideale per la riproduzione degli anfibi. Popolano questi boschi tutte le specie di anfibi presenti in Calabria come: rane, rospi, raganelle, ululoni, salamandre, salamandre giallo-nere e tritoni. Della famiglia dei tritoni, fa parte il *Tritus alpestris inexpectatus*, una specie avvistata in solo tre località in tutta Italia, che ha trovato il suo habitat naturale a Laghicello, nel territorio di San Benedetto Ullano ma che, grazie ad un progetto della Comunità Montana Media Valle Crati assieme all'Università della Calabria è stato portato anche nel Parco Mangia e Bevi di Montalto Uffugo. A Laghicello oltre al *Tritus alpestris inexpectatus* sono presenti anche altre due specie: l'italico e il crestato. Tra i rapaci, sono presenti la poiana, lo sparviero, il falco e l'allocco. Tra i mammiferi, si segnalano il riccio europeo, il ghio, il moscardino, il quercino mentre tra i carnivori sono da segnalare la donnola, la faina, la puzzola, il tasso, le lepri, le istrice e le volpi, cinghiali e il lupo. Sono molte le specie di volatili che popolano i boschi come il picchio verde, l'upupa, il succiacapre, il cuculo, il colombaccio. Nei prati la presenza volatili si realizza con: cince, usignoli, fagiani, pernici, starni, allodole, fringuelli, ghiandaie, cornacchie grigie, civette, allocchi, gufi reale. Il territorio della Riserva è attraversato dal Sentiero del Pellegrino e dal sentiero che conduce al Monumento di San Francesco in Cammino che si trova a 1350 m. slm. su Monte Palazzello. È bene rilevare che a sostegno di questa iniziativa interviene il Consiglio della Comunità Europea che ha adottato la Direttiva 92/43/CEE denominata "Habitat" e la Direttiva 79/409/CEE denominata "Uccelli", e successive integrazioni apportate dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Infatti, lo scopo di tali Direttive è di contribuire a salvaguardare, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali locali, la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (compatibile con le attività) del territorio comunitario. Tale azione di conservazione della biodiversità si attua sia all'interno di specifici siti, appositamente designati, sia al di fuori di essi; quindi, ovunque gli habitat e le specie siano presenti. La vigente normativa nazionale attribuisce alle Regioni ed alle Province autonome le competenze relative alla conservazione degli habitat e della specie presenti

sul proprio territorio attraverso la gestione dei siti integrati ad altri piani di sviluppo. Con le cartografie successive si completa la descrizione della proposta di legge.



DESCRIZIONE ARTICOLATO

L'articolo 1 richiama la legislatura nazionale di riferimento per l'istituzione della Riserva naturale oggetto del testo; l'articolo 2 indica le finalità della legge esponendo le caratteristiche e le modalità di tutela che rappresentano la condizione della Riserva; l'articolo 3 elenca una serie di obiettivi ritenuti indispensabili proprio per le attività che una riserva naturale deve prevedere; l'articolo 4 indica i confini definiti della riserva naturale oggetto del testo e richiama la cartografia allegata nella relazione; l'articolo 5 norma l'affidamento e la cura della Riserva riferendosi all'ente gestore ed alle responsabilità derivanti verso la comunità; l'articolo 6 prevede il regolamento a cura dell'ente gestore a disciplina della Riserva stessa; l'articolo 7, sempre a cura dell'ente gestore, prevede un piano triennale di valorizzazione della Riserva; l'articolo 8 invece prevede il piano d'interventi sulla Riserva ma a carattere annuale; l'articolo 9 affida all'ufficio competente della Giunta regionale la funzione di controllo e vigilanza sulla gestione della Riserva; l'articolo 10 prevede le tabelle segnaletiche presenti all'interno dell'area delimitata come Riserva; l'articolo 11 richiama il regolamento dell'ente gestore nella parte che prevede prescrizioni e divieti all'interno della Riserva; l'articolo 12 riguarda le norme transitorie e di salvaguardia poste nel primo termine dopo la pubblicazione della legge; l'articolo 13 è la norma finanziaria che garantisce l'invarianza del bilancio regionale in quanto si riferisce a somme già allocate e previste nel bilancio di previsione 2025/2027.

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: "Istituzione della Riserva naturale regionale Parco del Tritone"

La copertura economica prevista per dare attuazione e concreta applicazione alla presente legge è indicata nell'articolo 13. Di seguito si specificano in apposite tabelle, per come sotto riportate, le norme che necessitano della copertura finanziaria e le restanti norme che, per la natura ordinamentale, definitoria e procedurale, non richiedono la predetta copertura. Nello specifico, la tabella 1 contiene l'individuazione e la classificazione delle spese indotte dall'attuazione del provvedimento e la tabella 2 indica la copertura finanziaria ovvero il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. Infatti, alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 dell'art. 13, si provvede per gli anni 2025, 2026 e 2027 con le risorse di cui all'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione del bilancio 2025-2027.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma descrittiva	//	//	//
2	Norma di finalità	//	//	//
3	Norma sugli obiettivi	//	//	//
4	Norma sui confini della Riserva	//	//	//
5	Norma sulla gestione Riserva	//	//	//
6	Norma per il regolamento	//	//	//
7	Norma di programma triennio	I	P	210.000 (triennio)
8	Norma di programma annuale	I	A	70.000 (annuale)
9	Norma di controllo e vigilanza	//	//	//
10	Norma segnaletica perimetro	//	//	//
11	Norma di prescrizione	//	//	//
12	Norma transitoria	//	//	//
13	Norma finanziaria	//	//	210.000 (totale)

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

Per gli oneri finanziari di cui al comma 1 dell'art. 13, si provvede per gli anni 2025, 2026 e 2027 con le risorse di cui all'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione del bilancio 2025-2027.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Missione 09, Programma 05 (U.09.05)	70.000	70.000	70.000	210.000
Totale	//	//	//	210.000

TESTO

Istituzione della Riserva naturale Parco del Tritone

Art. 1

(Riserva naturale regionale Parco del Tritone)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della Costituzione italiana e della normativa dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, nonché dell'articolo 2, comma 2, lettera r), dello Statuto della Regione Calabria, in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità), istituisce nella Provincia di Cosenza la Riserva naturale regionale Parco del Tritone, di seguito denominata Riserva.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione riconosce gli habitat naturali quali strutture fondamentali della morfologia del paesaggio regionale e riferimento prioritario per la costruzione della rete ecologica regionale, garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, che, assieme agli elementi antropici a esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito. La Regione promuove percorsi turistici naturali, cura la gestione sostenibile delle risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici, in attuazione dell'articolo 1 della l.r. 22/2023.
2. La Riserva è istituita in attuazione delle finalità indicate dall'articolo 1, comma 3, della l. 394/1991 e dei seguenti scopi:
 - a) la conservazione e la riqualificazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area in particolare al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat contemplati negli allegati alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli), e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat), secondo le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento relativo all'attuazione della direttiva 92/43/CEE);
 - b) la fruibilità dell'ambiente, nel rispetto delle caratteristiche delle biocenosi presenti e delle specificità culturali, archeologiche, storiche e architettoniche;
 - c) la salvaguardia dell'ambiente naturale, la riqualificazione ambientale e la rinaturalizzazione degli spazi degradati;

- d) la promozione e la regolamentazione di percorsi turistici legati ad attività antropiche compatibili che, nel rispetto delle finalità della Riserva, possono favorire un corretto rapporto tra uomo e ambiente;
- e) la formazione e la diffusione della cultura del rispetto, l'educazione all'uso razionale delle risorse naturali, l'educazione ambientale e l'adozione di abitudini sostenibili;
- f) la promozione di azioni che favoriscono la corretta gestione del territorio, anche nella costruzione e nel recupero di opere e manufatti, incentivando l'utilizzo di tecniche costruttive tradizionali e assicurando il mantenimento degli assetti ambientali, architettonici e paesaggistici;
- g) la valorizzazione del paesaggio naturale, dei biotopi, dei monumenti naturali, delle formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche, dei valori scenici e panoramici, degli equilibri ecologici, del patrimonio biogenetico, del patrimonio archeologico e del patrimonio culturale identitario della comunità locale;
- h) l'accessibilità a beni e servizi, nella sua espressione più ampia, alle persone con disabilità, anche attraverso percorsi e strutture idonee;
- i) il coordinamento e la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali e del terzo settore.

Art. 3 *(Obiettivi gestionali)*

1. Le finalità di cui all'articolo 2 si realizzano attraverso i seguenti obiettivi gestionali:

- a) attività di ricerca scientifica dedicata allo studio della biodiversità, al monitoraggio di specie e habitat e all'evolversi dell'ambiente e delle comunità viventi;
- b) interventi e azioni di recupero e di valorizzazione degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico;
- c) visite guidate e percorsi turistici;
- d) realizzazione di programmi di informazione, formazione e educazione, in particolare attraverso:
 - 1) lo sviluppo di progetti di educazione ambientale rivolti al mondo scolastico, alla cittadinanza, nonché alle fasce deboli o svantaggiate;
 - 2) l'organizzazione di giornate di sensibilizzazione, valorizzazione, conoscenza e promozione della Riserva, tramite attività partecipate;
 - 3) gli scambi culturali con soggetti diversi come enti, associazioni, mondo accademico, scuole, soggetti privati;
- e) attività di studio e ricerca sugli aspetti storici, archeologici, architettonici, produttivi tradizionali e paesaggistici dell'area, quale espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo e territorio;
- f) potenziamento e miglioramento delle strutture di accoglienza turistica e di quelle adibite ad attività educative e culturali;
- g) progettazione e realizzazione di percorsi diversificati per una adeguata e rispettosa fruizione della Riserva;

- h) progettazione e realizzazione di spazi e percorsi accessibili rivolti a persone con difficoltà motorie e disabilità;
- i) valorizzazione di usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali;
- j) promozione di iniziative volte a ridurre i fabbisogni energetici e a promuovere un uso razionale dell'energia anche attraverso l'utilizzo di sistemi energetici provenienti da fonti rinnovabili compatibili con il sistema naturalistico e paesaggistico;
- k) promozione e sostegno alla fruizione turistico-ricreativa del territorio e dello specchio d'acqua prospiciente la località Laghicello attraverso lo sviluppo di forme di turismo ecosostenibile, dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, organizzazione di giornate di studio, ricerca e attività sportive, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi;
- l) promozione delle attività turistiche, economiche e imprenditoriali, in armonia con le finalità della presente legge.

Art. 4 *(Confini)*

1. La Riserva è costituita da un solo corpo e i confini sono riportati nell'allegata cartografia in scala 1:25.000.

Art. 5 *(Gestione della Riserva naturale regionale)*

1. La gestione della Riserva è affidata ai Comuni di Montalto Uffugo e San Benedetto Ullano, in applicazione dell'articolo 33, comma 3, della l.r. 22/2023, che si avvalgono previa specifica convenzione delle associazioni culturali Pro Loco San Benedetto Ullano APS e Guardie Ambientali d'Italia sezione di Montalto Uffugo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della l.r. 22/2023.
2. La sede legale e operativa dell'Ente gestore dell'area protetta è di proprietà dei Comuni di Montalto Uffugo e San Benedetto Ullano ed è concessa in comodato d'uso gratuito alle associazioni, di cui al comma 1.
3. L'Ente gestore garantisce, nel rispetto dell'articolo 42 della l.r. 22/2023, la partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni, di altri enti locali e dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle università che intendono aderire e offrire, in modo volontario, il loro supporto alla gestione della Riserva. Le forme e modalità di partecipazione sono definite dal regolamento di cui all'articolo 6.
4. Al fine di rafforzare e implementare la partecipazione, in attuazione dell'articolo 33, commi 4 e 5, e dell'articolo 74, comma 4, della l.r. 22/2023, è istituito il Tavolo di partecipazione attiva, disciplinato dal regolamento della Riserva di cui all'articolo 6.

Art. 6
(Regolamento della Riserva)

1. L'Ente gestore adotta il regolamento della Riserva, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 34 della l.r. 22/2023 e dei criteri indicati dall'articolo 35 della stessa legge. Il regolamento disciplina:
 - a) l'organizzazione generale del territorio;
 - b) l'esercizio delle attività consentite nella Riserva e di quelle di competenza dell'Ente gestore;
 - c) le attività, i prodotti e i servizi concessi a terzi, il rilascio degli atti autorizzativi, nonché il rilascio dei nulla osta, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
 - d) i divieti e le deroghe in attuazione della normativa regionale e statale;
 - e) il diritto all'uso del nome e dell'emblema della Riserva;
 - f) le sanzioni, in attuazione di quanto previsto dal Titolo V della l.r. 22/2023.
2. Il regolamento contiene altresì:
 - a) la perimetrazione definitiva dell'area protetta e la sua zonizzazione interna, nella cartografia allegata al regolamento risultano evidenziati i confini dell'area di Riserva e della eventuale zonizzazione interna;
 - b) il programma delle specifiche misure di conservazione; c) gli habitat di interesse conservazionistico;
 - d) la disciplina delle aree contigue alla Riserva nel rispetto dell'articolo 39 della l.r. 22/2023;
 - e) la fruizione delle aree protette, secondo le modalità previste dall'articolo 40 della l.r. 22/2023;
 - f) appositi strumenti pianificatori e programmatori per migliorare la gestione dell'area.
3. Il regolamento, nel rispetto dell'articolo 42 della l.r. 22/2023, stabilisce e disciplina le forme e le modalità di partecipazione attiva degli enti locali, delle associazioni, dei cittadini e dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle università. A tal fine, individua gli strumenti partecipativi più idonei, tra cui il Tavolo di partecipazione attiva, e ne disciplina la costituzione, le finalità e i compiti.
4. Il regolamento viene approvato nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 36 della l.r. 22/2023.

Art. 7
(Programma triennale per la valorizzazione della Riserva)

1. L'Ente gestore adotta ogni tre anni, entro il 31 gennaio, previo parere non vincolante del Tavolo di partecipazione attiva e degli enti pubblici interessati, da trasmettere entro sessanta giorni dalla richiesta, un programma triennale, che costituisce lo strumento gestionale finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per la valorizzazione della Riserva, nonché le iniziative e gli interventi indicati dall'articolo 42 della l.r. 22/2023.

2. Il programma triennale può essere modificato annualmente, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

Art. 8

(Programma annuale d'Interventi)

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge e in coerenza con il programma triennale di cui all'articolo 7, l'Ente gestore della Riserva predispone e adotta annualmente, entro il mese di ottobre, un programma d'interventi, previo parere non vincolante del Tavolo di partecipazione attiva e degli enti pubblici interessati da trasmettere entro trenta giorni dalla richiesta, contenente le misure programmate e necessarie da realizzare nell'anno successivo, corredato dalla corrispondente previsione di spesa.

Art. 9

(Attività di controllo e vigilanza sulla gestione)

1. L'attività di controllo e vigilanza sulla gestione della Riserva viene esercitata dalle competenti strutture regionali.
2. A tal fine, l'Ente gestore, in attuazione dell'articolo 33, comma 6, della l.r. 22/2023, trasmette alla Giunta regionale annualmente, entro il 31 dicembre, una relazione descrittiva sulle attività svolte, che contiene nello specifico:
 - a) lo stato di attuazione delle attività programmate e di quelle realizzate;
 - b) i motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi di cui agli articoli 7 e 8;
 - c) la rendicontazione dell'attività contabile annuale, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. Nel caso di grave e reiterata inadempienza dell'Ente gestore, la Regione Calabria, previa diffida, esercita il potere sostitutivo o di revoca nei confronti del soggetto inadempiente con oneri a carico del bilancio dell'Ente gestore.

Art. 10

(Tabellazione)

1. I confini dell'area protetta sono delimitati da apposite tabelle collocate in modo visibile lungo il perimetro dell'area e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti tra l'altro, la seguente indicazione: "Regione Calabria - Riserva naturale regionale" con l'emblema dell'area protetta adottato dalla Giunta regionale.

Art. 11
(Prescrizioni e divieti)

1. Le attività vietate nella Riserva sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 6, nel rispetto dei divieti previsti dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991 e dall'articolo 34 della l.r. 22/2023.
2. Il regolamento contiene, altresì, l'elenco delle attività ammesse ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della l.r. 22/2023.

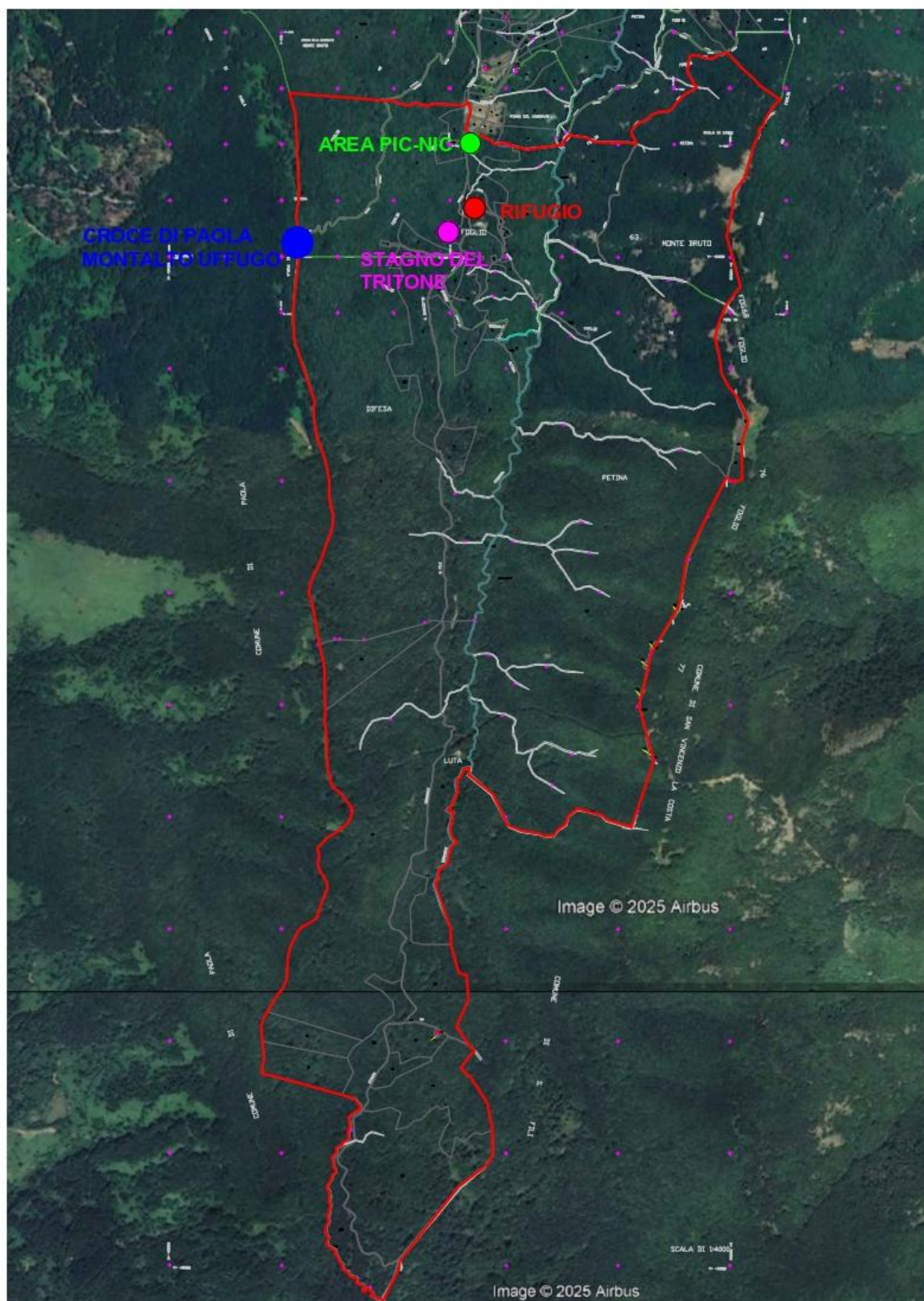
Art. 12
(Misure transitorie e di salvaguardia)

1. L'Ente gestore, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, adotta le misure necessarie per salvaguardare le caratteristiche naturali degli habitat e proteggere le specie animali e vegetali presenti, nonché per mantenere i caratteri paesaggistici che contraddistinguono l'area.
2. Le misure di salvaguardia che l'Ente gestore adotta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2023, sono le seguenti:
 - a) vietare le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'articolo 17, comma 2, della l. 394/1991, nonché quelle di seguito indicate:
 - 1) l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
 - 2) l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio;
 - 3) le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali;
 - 4) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
 - 5) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali;
 - 6) l'introduzione di specie aliene o estranee, vegetali o animali, nonché di armi da parte di privati;
 - 7) le attività che arrecano disturbo o danneggiano la fauna;
 - b) promuovere attività educative, di sensibilizzazione e promozione delle componenti naturali e culturali;
 - c) effettuare attività di vigilanza e controllo;
 - d) valorizzare specie e habitat presenti nell'area anche con attività di monitoraggio e controllo;
 - e) incentivare la valorizzazione di specie e habitat di particolare valenza naturalistica mediante studi e attività particolareggiati;
 - f) creare la tabellazione di massima in grado di fornire informazioni specifiche di carattere scientifico, normativo, gestionale e topografico, per accrescere la conoscenza e consapevolezza dell'importanza dell'area protetta;
 - g) realizzare attività per la valorizzazione, la conoscenza e la divulgazione delle peculiarità archeologiche, delle architetture storiche e delle tradizioni culturali;

- h) concordare e gestire, ai fini della valorizzazione dell'area, attività e iniziative che non arrechino pregiudizio alle esigenze di conservazione e, in generale, alle finalità della Riserva;
 - i) favorire attività di ascolto e confronto attraverso processi partecipati e l'organizzazione del Tavolo di partecipazione attiva.
3. Le misure di salvaguardia sono adottate dall'Ente gestore entro trenta giorni dall'istituzione della Riserva e sono comunicate, entro tale termine, al dipartimento competente della Regione Calabria.

Art. 13
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'Ente gestore.
2. La Regione Calabria eroga un contributo all'Ente gestore determinato nel limite massimo di 70.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2025-2027.
3. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, si provvede per gli anni 2025, 2026 e 2027 con le risorse di cui all'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione del bilancio 2025-2027.
4. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 è corrisposto previa rendicontazione da parte dell'Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.



— CONFINE AREA PROTETTA

PLANIMETRIA SCALA 1:25000